N.3556 / 2016 REG.PROV.CAU. A.C. N.65151/2016 REG.RIC: PROT.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio



Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco
Leone, Simona Felli, Rosy Floriana Barbata e Chiara Campanelli, con
domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere
Marzio, n.3;

contro

- -Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- -Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM, in persona del Commissario pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento e la rettifica in parte qua

del bando di concorso, pubblicato dal Ministero dei Beni Culturali in G.U. n.41 del 24.5.2016;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il periculum in mora rappresentato appare integrare il requisito della "eccezionale gravità ed urgenza" previsto dalla norma - tenendo conto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso de quo scade alla data del 30.6.2016 - e che, nella comparazione degli interessi in conflitto, appare opportuno, nella presente fase cautelare ante causam, assegnare prevalenza all'interesse della richiedente a non perdere l'opportunità di presentare in limine la domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuto, pertanto, che, anche in considerazione delle ragioni addotte, nonché tenendo conto del danno rappresentato, sussistano – ai fini dell'ammissione con riserva dell'interessata alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo— le condizioni di eccezionale gravità ed urgenza ex art. 61 c.p.a. per la concessione della invocata misura anteriore alla causa, con efficacia temporale limitata, nei termini di cui al medesimo art. 61, comma 3, e con obbligo di notifica del presente provvedimento alle altri parti, come specificato in dispositivo, entro 4 (quattro) giorni dalla relativa comunicazione in via amministrativa;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 61, co. 5, c.p.a., il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza e che, in ogni caso, la





misura concessa perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, per cui, dopo, restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa;

P.Q.M.

accoglie l'istanza e fissa il termine perentorio di giorni 4 (quattro), per la notificazione, a cura della ricorrente, alle altre parti intimate, del presente decreto, che perderà efficacia ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni, corredato da istanza di fissazione di udienza e, in ogni caso, con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2016.

 \mathbf{II}



Il Presidente Concetta Anastasi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA 3 N GIU. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co./3, co./)/proc. amm.)



